

Sessione formativa sul Decreto Legislativo 231/01 e
sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Indice

01

Il decreto legislativo 231 del 2001

Concetti generali e implicazioni

02

**Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
e l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01**

Cosa sono e a cosa servono

03

L'attuazione del Modello e l'operatività dell'OdV

Sistema disciplinare, formazione e controlli

04

**DL 116/2025 - Rafforzamento della prevenzione dei
reati in ambito ambientale**

IL DECRETO LEGISLATIVO 231 DEL 2001

Concetti generali e implicazioni

D. LGS. 231/2001 E IL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ

La responsabilità degli Enti ai sensi del decreto

Il Decreto Legislativo 231 del 2001 ha introdotto la **RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA** degli enti (Società, Associazioni, ecc.) per reati commessi da persone fisiche nell'interesse o a vantaggio degli stessi.



Il concetto di “responsabilità amministrativa” introdotto dalla 231 fa riferimento a una forma di responsabilità ibrida che coniuga i tratti essenziali del **sistema amministrativo** e quelli del **sistema penale**.

La responsabilità amministrativa dell'ente, infatti, viene accertata dal giudice penale - durante lo stesso processo (cui si applicano le disposizioni del codice penale) instaurato a carico della persona che ha commesso il reato - e può concludersi con una condanna e con le relative sanzioni (sanzione pecuniaria o interdittiva).

In pratica ...

D. LGS. 231/2001 E IL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ

PRIMA DEL DECRETO


La responsabilità penale era solo personale e il procedimento penale si rivolgeva esclusivamente alla persona fisica imputata.

Non c'era in Italia un sistema normativo che prevedesse conseguenze sanzionatorie dirette nei confronti degli Enti (Società) per reati posti in essere a vantaggio degli stessi da parte di amministratori, dirigenti o dipendenti.

L'amministratore/dirigente e l'Ente (Società) erano "semplicemente" soggetti al pagamento di multe ed ammende inflitte ai soggetti autori del reato in caso di insolvenza di questi (obbligazione civile).

DOPO IL DECRETO

La responsabilità dell'Ente (Società) si aggiunge a quella dell'autore del reato (che continua a sussistere) e comporta un procedimento anche in capo alla Società, mettendo a rischio il patrimonio dell'Azienda, il lavoro di tutte le persone che vi operano e comportando anche il rischio di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori.



D. LGS. 231/2001 E IL CONCETTO DI INTERESSE E VANTAGGIO

L'ente è responsabile per i reati commessi “nel suo **interesse** o a suo **vantaggio**”



ESEMPIO

Un dirigente dell'ente, o un suo sottoposto, consegnano denaro a un funzionario di un ente pubblico al fine di ottenere una licenza/autorizzazione senza averne i requisiti o per accelerarne l'iter di rilascio.

Se l'autorizzazione viene rilasciata, l'ente ottiene il «**vantaggio**»

Se l'autorizzazione non viene rilasciata, pur non essendoci il «**vantaggio**», esiste l'«**interesse**»

La responsabilità dell'ente è esclusa “nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi” (art. 5, comma 2).


D. LGS. 231/2001: CONDIZIONI DI SUSSISTENZA DELLA RESPONSABILITÀ

Ai sensi del D.Lgs. 231/2001 la responsabilità amministrativa dell'Ente/Società sussiste qualora si verifichino le seguenti condizioni:

Il reato sia stato commesso nell’"interesse" o a "vantaggio" della Società

Venga commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001

Responsabilità amministrativa dell'ente



Il reato sia stato commesso:

- ✓ da un soggetto apicale (di fatto la prima linea dirigenziale)
- ✓ da un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali

La Società abbia omesso di adottare ed efficacemente attuare un **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** idoneo a prevenire i reati della specie di quelli verificatisi (nel seguito detto **Modello Organizzativo**).

D. LGS. 231/2001 E IL CONCETTO DI RESPONSABILITÀ

I principi base



Soggetti in posizione apicale:

soggetti con funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente

Amministratori

Dirigenti

Soggetti che agiscono in nome e per conto dell'ente

Soggetti sottoposti:

soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali

Dipendenti

Collaboratori

Agenti

D. LGS. 231/2001: IL SISTEMA SANZIONATORIO

Oltre alla confisca del prezzo (*) e/o del prodotto (*) del reato ed alla pubblicazione della sentenza, le principali sanzioni previste dalla 231 sono:

Valore delle quote
• **Minimo:** 258 euro
• **Massimo:** 1.549 euro



Sanzioni Pecuniarie
pene sino a € 1.549.370



Sanzioni Interdittive

- ▶ interdizione dall'esercizio dell'attività;
- ▶ sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- ▶ divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- ▶ esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- ▶ divieto di pubblicizzare beni o servizi.

(*) : il prezzo del reato è, ad esempio, l'importo della tangente pagata per ottenere un appalto il cui margine gestionale è, invece, il prodotto del reato.

I PROFILI DI RISCHIO DERIVANTI DAL D. LGS. 231/2001

Oltre ai rischi di natura economico-patrimoniale potrebbero esserci anche impatti sulla reputazione e sull'immagine dell'azienda.

L'adozione di un Modello Organizzativo rappresenta anche l'opportunità di effettuare una profonda analisi dell'azienda non solo dei processi chiave ma di tutte le procedure e i processi anche "minori" che però, dal punto di vista strategico, potrebbero rivelarsi di fondamentale importanza per comprendere eventuali criticità nel sistema.


Dal rischio all'opportunità



L'adeguamento alla 231 potrebbe essere uno strumento per rappresentare al mercato i principi etico comportamentali che ispirano l'operatività della Società e una garanzia di affidabilità nelle relazioni con i partner commerciali.

REATI RICOMPRESI NEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001


Di seguito si riporta l'evoluzione dei reati ricompresi nel D.Lgs. 231/01 dal 2001 ad oggi



L'ESIMENTE DI RESPONSABILITÀ EX D. LGS.231/2001

Il concetto di esimente

Il D.Lgs. 231/01 prevede un'esclusione di responsabilità in capo all'Ente se lo stesso è in grado di provare:



di aver preventivamente adottato ed efficacemente attuato Modelli Organizzativi e di Gestione idonei ad individuare e prevenire reati della specie di quello verificatosi;

di aver affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curarne il loro aggiornamento;

la violazione fraudolenta dei Modelli da parte degli autori del reato;

la diligenza dell'Organismo di Vigilanza e dei soggetti incaricati della gestione e del controllo.

L'ESIMENTE DI RESPONSABILITÀ EX D. LGS.231/2001

Gli elementi chiave



- ▶ Formalmente individuato e nominato
- ▶ Indipendente, per garantire un potere di controllo effettivo
- ▶ Che agisca con efficacia «sul campo», essendo dotato di strumenti adeguati per attuare la propria vigilanza

Modello Organizzativo

- ▶ Idoneo a prevenire accadimenti a rischio reato
- ▶ Formalmente adottato
- ▶ Attuato «sul campo» nella quotidianità dei processi aziendali e costantemente aggiornato

Vigilanza Di Organismo



IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D. LGS. 231/01

Cosa sono e a cosa servono

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001

L'insieme di principi e regole per prevenire i «rischi 231»

Il «Modello 231»

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 è un documento, adottato dal Consiglio di Amministrazione, che definisce i principi, le regole, gli strumenti e i meccanismi di controllo che la Società adotta per monitorare i rischi e prevenire la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01.

Dal momento della sua approvazione il Modello è immediatamente operativo e tutti i dipendenti della Società, a qualsiasi livello organizzativo (sia soggetti apicali che soggetti non apicali), sono tenuti a rispettarne le prescrizioni. Nel Modello sono previste anche regole per la gestione dei rapporti con i soggetti terzi (ad esempio clausole contrattuali con fornitori e partner ai fini del D. Lgs. 231/01).



IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001

L'insieme di principi e regole per prevenire i «rischi 231»

Il «Modello 231» illustra nel dettaglio il sistema di adeguamento al D. Lgs. 231/01 adottato dalla Società e identifica i principi etici e comportamentali da applicare nell'ambito delle attività aziendali presidiando il rischio 231 attraverso regole e protocolli di controllo. L'obiettivo del Modello è quello di assicurare che il lavoro di tutti i dipendenti della Società non possa essere messo in pericolo dal verificarsi di situazioni rilevanti ai fini del Decreto.

La sola adozione del Modello non è sufficiente. Il Modello deve essere efficacemente attuato per essere considerato **concretamente idoneo** a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto 231. Quindi, è necessario che:

- ▶ sia diffuso e applicato nell'organizzazione aziendale;
- ▶ ne sia verificata l'osservanza con riferimento alle aree di rischio (si vedano slide successive sull'Organismo di Vigilanza);
- ▶ ne sia periodicamente monitorata l'efficacia, curandone anche l'aggiornamento a seguito di variazioni organizzative o di cambiamenti nella normativa.



L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Definizione e requisiti

Per la piena efficacia del Modello è necessario che ci sia un Organo, dotato di “autonomi poteri di iniziativa e controllo”, che vigili sull’effettivo funzionamento del Modello e sull’osservanza dello stesso e segnali altresì la necessità di aggiornamento a seguito di mutamenti normativi (variabili esterne) oppure organizzativi dell’ente (variabili interne) → **ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)**

I requisiti principali dell’OdV devono essere:



● **Autonomia e Indipendenza**

- Deve riportare all’organo di vertice della azienda (Consiglio di Amministrazione);
- Non deve svolgere in azienda attività riconducibili direttamente all’operatività di business;
- Deve essere concepito come unità in staff alla più elevata posizione gerarchica possibile.

● **Professionalità**

I membri dell’OdV devono essere dotati di un set di competenze, strumenti e tecniche che li renda idonei a rivestirne il ruolo.

● **Continuità d’azione**

Deve essere una struttura dedicata esclusivamente all’attività di vigilanza sul Modello.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Poteri dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti:

- ▶ ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società, senza preventiva informativa e senza necessità di alcun consenso preventivo, al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- ▶ può giovarsi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità;
- ▶ dispone di un budget, definito dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'annuale processo di budgeting, idoneo a supportare le decisioni di spesa necessarie per assolvere alle proprie funzioni (consulenze specialistiche, missioni e trasferte, aggiornamento, ecc.).



L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Attività principali dell'OdV

Effettuare il monitoraggio delle "attività sensibili"

Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni del Modello

Elaborare ed implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle "aree sensibili" e sulla loro efficacia

Raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni in ordine al rispetto del Modello


E' fondamentale un flusso informativo da e per l'ODV



L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Obblighi di informazione da e per l'OdV

... al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia e sul funzionamento del Modello, l'OdV è destinatario di:



A sua volta l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'evidenza di eventuali criticità coordinandosi con alcune funzioni interne (ad es. Personale, Amministrazione e controllo, Legale e societario, ecc.). Sono previste generalmente due linee di reporting:

- ▶ la prima su base continuativa → verso il Presidente del CdA/AD in merito a tutte le verifiche eseguite;
- ▶ la seconda su base semestrale/annuale → verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Obblighi di informazione da e per l'OdV - INFORMAZIONI

Sulla base di quanto stabilito nel Modello, le strutture manageriali dell'Ente devono far pervenire all'OdV informazioni a seguito di una richiesta specifica dell'OdV, di scadenze periodiche prestabilite o al verificarsi di un evento.

Tali informazioni potranno anche essere raccolte direttamente dall'OdV nel corso delle proprie attività di controllo periodiche.

In particolare, anche se non a titolo esaustivo, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse le informazioni concernenti:

- ◆ provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da altre autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto;
- ◆ richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- ◆ operazioni sul capitale sociale, e in generale ogni tipologia di operazione societaria di rilievo;
- ◆ rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo;
- ◆ eventuali segnalazioni in ambito salute e sicurezza effettuate dai dipendenti ai RSPP;
- ◆ altri documenti dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001.

L'ATTUAZIONE DEL MODELLO E L'OPERATIVITÀ DELL'ODV

Sistema disciplinare, formazione e controlli

IL SISTEMA DISCIPLINARE

Condizione per efficace attuazione del Modello

L'articolo 6 del D. Lgs. 231/01 stabilisce che una delle condizioni per l'efficace attuazione del Modello è *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”*.

A tale scopo uno specifico capitolo del Modello è dedicato al **sistema disciplinare**.

Ad ogni notizia di violazione del Modello è dato impulso alla **procedura di accertamento**.

Nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertata la violazione del Modello, è irrogata la **sanzione disciplinare** prevista dal CCNL applicabile.

La sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione (ad esempio: richiamo verbale, ammonizione scritta, multa, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, licenziamento).

Inoltre, il sistema disciplinare adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera e), del D. Lgs. 231/2001, prevede **sanzioni** da applicare nei confronti di **chi viola le misure di tutela del segnalante** nonché di **chi effettua segnalazioni infondate con dolo o colpa**.

IL SISTEMA DISCIPLINARE

Condizione per efficace attuazione del Modello

A titolo esemplificativo, le tipologie di sanzioni previste per i dipendenti e dirigenti, che vengono irrogate direttamente dalla Direzione Aziendale sono:



RICHIAMO VERBALE o
AMMONIZIONE SCRITTA



MULTA



SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
E DALLA RETRIBUZIONE



LICENZIAMENTO

Per le figure degli amministratori, sindaci e membri OdV:



REVOCA

Per i fornitori, partner, consulenti ed agenti (previa previsione contrattuale):



APPLICAZIONE DI PENALI




INTERRUZIONE DELLA COLLABORAZIONE

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Il perché della formazione

La conoscenza del Modello è essenziale per garantire la piena operatività e la corretta applicazione dello stesso. Per questo, sono necessari appositi interventi di **formazione e comunicazione** realizzati sotto la supervisione dell'OdV i cui obiettivi sono:

Acquisire consapevolezza dei principi contenuti nel Modello



Conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività

Contribuire personalmente all'efficace attuazione del Modello

L'adozione del Modello e i successivi aggiornamenti sono comunicati a tutte le risorse presenti in azienda.

Le possibili modalità di diffusione comprendono:

- ▶ affissione pubblica in apposita bacheca aziendale (reception, mensa);
- ▶ pubblicazione sulla intranet/sito aziendale;
- ▶ consultazione in formato cartaceo presso ufficio/segreteria dedicata.

IL PIANO DI AUDIT DELL'ODV

Attività di controllo sull'effettiva operatività del Modello

Il piano di audit dell'OdV è uno strumento per garantire l'effettiva attuazione e il corretto monitoraggio sull'applicazione del Modello Organizzativo 231.

Le attività di controllo dell'OdV rispondono al principio di continuità di azione e devono essere orientate all'effettivo monitoraggio degli accadimenti "a rischio reato" in coerenza con l'analisi effettuata in sede di valutazione del rischio.

Un OdV costantemente vigile e proattivo nelle attività di controllo dimostra la volontà di effettiva attuazione e presidio del Modello 231 ed è elemento imprescindibile per le valutazioni di idoneità dello stesso.

L'obiettivo delle attività di controllo dell'OdV è lo sviluppo di processi tesi al miglioramento continuo.



IL PIANO DI AUDIT DELL'ODV

Attività di controllo sull'effettiva operatività del Modello


La pianificazione delle attività di controllo dell'OdV deve rispondere sia ad esigenze di programmazione continuativa che a specifiche esigenze contingenti, secondo il seguente schema:



IL PIANO DI AUDIT DELL'ODV

Attività di controllo sull'effettiva operatività del Modello

Le aree che sono oggetto di controllo interno ai fini 231 sono:



Le richieste dell'OdV in fase di controllo possono essere relative a:

- ▶ chiarimenti sui processi e sulle procedure in essere;
- ▶ richieste di interviste sulle aree oggetto di analisi;
- ▶ richieste di documentazione al fine di identificare le popolazioni da cui estrarre i campioni da testare;
- ▶ richieste di documentazione al fine di effettuare i test sui campioni selezionati.

L'IMPORTANZA DELLA CONSAPEVOLEZZA

In un'ottica di responsabilizzazione individuale, il supporto di ciascun dipendente nel contribuire all'effettività del Modello, attraverso l'adesione, la conoscenza e la comprensione dei processi, delle procedure, delle attività di verifica e di controllo, è di notevole rilevanza per garantire l'efficacia e l'idoneità dello stesso.

LA RIFORMA DEL DL 116/2025

I REATI AMBIENTALI PRESUPPOSTO DELLA RESP. 231

Legge n. 121/2011, di recepimento della Direttiva CE 2008/99 sulla tutela penale dell'ambiente: ha stato introdotto nel nostro ordinamento l'art. 25-undecies di cui al D.lgs. 231/2001, con cui si ascrive all'ente la responsabilità per i reati ambientali.

L'articolo 1 della legge n. 68 del 2015 introduce nel libro secondo del codice penale il nuovo **Titolo VI-bis (Dei delitti contro l'ambiente)**, con il quale si prevedono nuovi delitti rilevanti ai fini 231:

- 1- inquinamento ambientale;
- 2- disastro ambientale;
- 3- delitti colposi contro l'ambiente
- 4- traffico e abbandono di materiale radioattivo
- 5- circostanze aggravanti

Novità ambientali 2025 - rafforzamento del sistema repressivo

Il Decreto-Legge 8 agosto 2025 n. 116 (c.d. "Terra dei Fuochi"), convertito in legge, ha introdotto un significativo inasprimento del sistema sanzionatorio ambientale, con particolare riferimento:
- ai reati in materia di gestione dei rifiuti
- al passaggio da contravvenzioni a delitti
- all'introduzione di nuove fattispecie penali
- al rafforzamento della responsabilità degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Il decreto mira a contrastare in modo strutturale le attività illecite organizzate in ambito ambientale.

DECRETO RIFIUTI - DL 116/2025 - LEGGE 3 OTTOBRE 2025, N. 147,

Il Decreto Rifiuti segna un passo importante nel **rafforzamento della prevenzione e della repressione degli illeciti legati alla gestione dei rifiuti**, affrontando l'emergenza ambientale e sociale, con particolare riguardo all'abbandono, ai traffici illeciti e ai roghi, nonché alle criticità della cosiddetta "Terra dei Fuochi".

Contenuto e struttura del D.L. 116/2025 (Decreto Rifiuti) Entrata in vigore - 9 agosto 2025.

Struttura e ambito del D.L. 116/2025 (Decreto Rifiuti)

Decreto composto da 10 articoli, con interventi **sostanziali, processuali e organizzativi** in materia di reati ambientali.

•Artt. 1 e 2 - Nucleo centrale della riforma

- Art. 1: modifica il D.Lgs. 152/2006 (TUA), ridefinendo le fattispecie penali su abbandono, deposito, gestione non autorizzata e discariche abusive.
- Art. 2: modifica alcuni reati ambientali del Codice penale.

•Artt. 3 e 4 - Profili processuali

- Estensione dell'arresto **in flagranza differita** (art. 382-bis c.p.p.) ai principali eco-delitti e ai nuovi reati in materia di rifiuti.

•Art. 5 - Codice antimafia

- Estensione dell'amministrazione giudiziaria ai reati ambientali (eco-delitti e nuovi reati TUA).

•Art. 7 - Codice della strada

- Introduzione di una **sanzione amministrativa autonoma e aggravata** per l'abbandono di rifiuti e prodotti da fumo da veicoli in sosta o in movimento.

•Art. 8 - Strumenti di controllo

- Utilizzo dei dati AGEA (dati e informazioni della Carta nazionale dell'uso del suolo) e delle rilevazioni ortofotografiche per la prevenzione e repressione dei reati ambientali.

•Art. 6 - Responsabilità degli enti

- Modifica del regime di **responsabilità 231** in relazione ai reati ambientali ampliando l'art 25-undecies D.Lgs. 231/2001

DECRETO RIFIUTI - DL 116/2025 - LEGGE 3 OTTOBRE 2025, N. 147,

1. Estensione e rafforzamento dei reati-presupposto ambientali

- Inseriti e rimodulati i nuovi reati del TUA:

- art. 255-bis TUA (abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari)
- art. 255-ter TUA (abbandono di rifiuti pericolosi)
- art. 256 TUA (gestione non autorizzata, ora delitto)
- art. 256-bis TUA (combustione illecita di rifiuti, aggravata)
- art. 259 TUA (spedizione illegale di rifiuti, da contravvenzione a delitto)

→ Amplia in modo significativo l'area di rischio 231 ambientale.

Le modifiche al TUA riguardano principalmente la ridefinizione delle fattispecie penali relative all'**abbandono**, al **deposito**, alla **gestione non autorizzata** e alle **discariche abusive di rifiuti**.

In precedenza, tali fattispecie erano disciplinate dagli artt. 255 e 256, comma 2, TUA. Il primo articolo conteneva un reato comune (riferito a chiunque commettesse l'infrazione), mentre il secondo riguardava titolari o responsabili di imprese. La normativa puniva a titolo contravvenzionale e con sanzioni variabili, in base alla pericolosità del rifiuto, l'abbandono e il deposito incontrollato.

La riforma ridefinisce radicalmente la **disciplina dell'abbandono dei rifiuti**: l'art. 256, co. 2, è abrogato.

Il nuovo assetto prevede tre autonome fattispecie:

- - Abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255);
- - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis);
- - Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter);

Articolate ulteriormente in base al soggetto agente. Le novità riguardano in particolare il regime sanzionatorio, con inasprimento delle pene e la trasformazione di alcune ipotesi contravvenzionali in delitti.

DECRETO RIFIUTI - DL 116/2025 - LEGGE 3 OTTOBRE 2025, N. 147,

Art. 255 TUA - **Abbandono di rifiuti non pericolosi**

La rubrica dell'art. 255 è stata modificata, passando da "Abbandono di rifiuti" a "**Abbandono di rifiuti non pericolosi**", mentre l'abbandono di rifiuti pericolosi è disciplinato dal nuovo art. 255-ter.

Il primo comma conferma la fattispecie contravvenzionale già esistente, con un aumento della sanzione pecuniaria: da 1.000 a 1.500 euro e nel massimo da 10.000 a 18.000 euro.

Previste **significative novità in materia di pene accessorie**:

- **Sospensione patente (4-6 mesi)**
 - se abbandono/deposito avviene con **veicolo a motore**
 - applicabile a **chiunque** (non solo imprese)
- **Soggetti qualificati** (i titolari di imprese e i responsabili di enti)**(co. 1.1)**
 - arresto **6 mesi - 2 anni oppure**
 - ammenda **€ 3.000 - € 27.000**
 - pene **alternative** (oblazione ammessa)
- **Fermo amministrativo veicolo (1 mese)**
 - abbandono rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali
 - se commesso con veicolo a motore

Il comma 1-bis recepisce la disciplina penale dell'ex art. 256, comma 2, per i **soggetti qualificati**, con sanzioni detentive e pecuniarie più elevate, restando alternative e quindi soggette a estinzione tramite oblazione.

Per i rifiuti non pericolosi, quindi, le modifiche si limitano principalmente a un innalzamento delle sanzioni, senza introdurre significativi elementi di prevenzione.

Rilevanza 231: NO in quanto continua a trattarsi di una contravvenzione e rimane esclusa dall'art. 25-undecies.

MODIFICHE AL TESTO UNICO AMBIENTALE (TUA, D.LGS. 152/2006) E AL CODICE PENALE.

Art. 255-bis TUA - **Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari**

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L'art. 255-bis introduce una **nuova fattispecie delittuosa** e punisce l'abbandono o il deposito di rifiuti non pericolosi quando:

- a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, o rischio di compromissione di acqua, aria, suolo, ecosistemi, biodiversità, flora o fauna;
- b) il fatto avvenga in **siti contaminati o potenzialmente contaminati**, incluse le strade di accesso e relative pertinenze.

Le sanzioni previste vanno:

- da **sei mesi a cinque anni** di reclusione per il privato;
- da **nove mesi a cinque anni e mezzo** per titolari di imprese o enti.

Rilevanza 231

- Espressamente richiamato dall'art. 25-undecies, comma 2, lett. a-bis

Sanzioni pecuniarie 231

- 350 - 450 quote

Sanzioni interdittive 231

- Applicabili nei casi previsti dall'art. 25-undecies e art. 9 D.Lgs. 231/2001
- In particolare se il reato è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente

DECRETO RIFIUTI - DL 116/2025 - LEGGE 3 OTTOBRE 2025, N. 147,

Art. 255-ter TUA - **Abbandono di rifiuti pericolosi**

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, **abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee** è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2.

La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. I titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da un anno a cinque anni e sei mesi. Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da due anni a sei anni e sei mesi

L'art. 255-ter estende le condotte già previste dagli artt. 255 e 255-bis ai rifiuti pericolosi.

Il **primo comma** riprende l'abrogato art. 256, comma 2, trasformando il reato in delitto; la sanzione è fissata da uno a cinque anni nell'ipotesi comune e da uno a cinque anni e mezzo nella forma qualificata.

Il secondo comma applica lo schema del reato di pericolo concreto, già previsto per i rifiuti non pericolosi dall'art. 255-bis, con sanzione da un anno e sei mesi a sei anni e da due a sei anni e mezzo nell'ipotesi qualificata.

Rilevanza ex D.Lgs. 231/2001

- Sì - Reato presupposto 231
 - Espressamente richiamato dall'art. 25-undecies, comma 2, lett. a-ter
- Sanzioni pecuniarie 231
- Comma 1: 400 - 550 quote
 - Comma 2: 500 - 650 quote

Sanzioni interdittive 231

- Applicabili nei casi previsti dall'art. 9 D.Lgs. 231/2001
- Possibile interdizione temporanea dell'attività o altri divieti

DECRETO RIFIUTI - DL 116/2025 - LEGGE 3 OTTOBRE 2025, N. 147,

Art. 256 TUA - Attività di gestione non autorizzata (1/2)

La condotta consiste nel porre in essere, senza la prescritta autorizzazione/iscrizione/comunicazione, una delle seguenti attività:

- raccolta di rifiuti
- trasporto di rifiuti
- recupero di rifiuti
- smaltimento di rifiuti
- commercio di rifiuti
- intermediazione di rifiuti

Condotta tipica: esercizio di una qualunque attività della “filiera dei rifiuti” senza titolo autorizzativo valido.

Comma 1-bis - Ipotesi aggravata di pericolo

- pericolo per la vita o l'incolumità delle persone;
- pericolo di compromissione/deterioramento di:
 - acqua, aria, suolo, sottosuolo
 - ecosistemi, biodiversità, flora, fauna
- commissione del fatto in siti contaminati o potenzialmente contaminati (o relativi accessi/pertinenze)

Comma 1-ter - Uso di veicoli

Condotta identica al comma 1 o 1-bis, realizzata mediante veicolo a motore.

Comma 3 - Discarica abusiva

Condotta autonoma:

Condotta tipica: creazione o gestione di un sito destinato in via stabile allo smaltimento/accumulo di rifiuti.

Comma 3-bis - Discarica abusiva aggravata

Stessa condotta del comma 3, ma:

- con pericolo per vita/incolumità
- o compromissione ambientale
- o in situ contaminato/potenzialmente contaminato

Art. 256 TUA - Attività di gestione non autorizzata (2/2)

Comma 4 - Violazione di prescrizioni autorizzative

Condotta: l'operatore autorizzato:

- non rispetta le prescrizioni dell'autorizzazione;
- manca requisiti/condizioni dell'iscrizione/comunicazione.

Rilevanza 231

Presupposto 231

La responsabilità dell'ente opera sia per le ipotesi delittuose sia per quelle contravvenzionali.

Sanzioni pecuniarie 231 (art. 25-undecies)

- Gestione non autorizzata e discarica abusiva (art. 256): 300-750 quote, fino a 1.200 quote nelle ipotesi aggravate (pericolo concreto o rifiuti pericolosi)
- Ipotesi colposa ex art. 259-ter TUA: riduzione delle sanzioni da 1/3 a 2/3

Sanzioni interdittive

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
- Esclusione da agevolazioni, contributi o finanziamenti
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

Durata: fino a 1 anno; interdizione definitiva se l'ente è stabilmente utilizzato per la commissione del reato.

Interesse o vantaggio dell'ente

Tipicamente configurabile nel risparmio dei costi di smaltimento, nell'elusione degli oneri autorizzativi o nella riduzione dei tempi e dei costi operativi.

Art. 256-bis TUA - Combustione illecita di rifiuti

L'art. 256-bis TUA disciplina la **combustione illecita di rifiuti**.

Il D.L. 116/2025 non modifica l'**ipotesi base**, ma introduce e rafforza autonome **ipotesi di reato di pericolo**, anticipando la soglia di tutela penale.

Condotta: Costituisce reato la combustione illecita di rifiuti, ossia:

- dare fuoco a rifiuti (di qualunque tipologia)
- in assenza di autorizzazione
- al di fuori delle procedure consentite, in particolare mediante incenerimento abusivo o bruciatura incontrollata

Aggravato se dalla combustione deriva: dalla combustione illecita deriva

- pericolo per la vita o l'incolinità delle persone, oppure
- pericolo di compromissione o deterioramento delle matrici ambientali (aria, acqua, suolo, ecosistemi, biodiversità)

Rilevanza 231

Espressamente richiamato dall'art. 25-undecies, comma 2, lett. b-bis D.Lgs. 231/2001

Sanzioni pecuniarie 231

Comma 1 (ipotesi base)- 200 - 450 quote

- Ipotesi aggravate di pericolo- 300 - 600 quote- 400 - 1.000

Sanzioni interdittive 231

- Applicabili ex art. 9 D.Lgs. 231/2001• Interdizione fino a 1 anno• Interdizione definitiva se l'ente è stabilmente utilizzato per la commissione del reato

MODIFICHE AL TESTO UNICO AMBIENTALE (TUA, D.LGS. 152/2006) E AL CODICE PENALE.

Art. 259 TUA - Spedizione illegale di rifiuti

Condotta

- Effettuare una spedizione transfrontaliera di rifiuti qualificata come illegale
 - Ai sensi del Reg. CE n. 1013/2006 e del Reg. UE n. 2024/1157
 - In assenza o violazione di notifiche, autorizzazioni o consensi
 - Mediante documentazione falsa, incompleta o ingannevole

Penale (persona fisica)

- Reclusione 1 - 5 anni
- Aumento di pena per rifiuti pericolosi
- Confisca obbligatoria del mezzo di trasporto (anche in caso di patteggiamento)

Rilevanza ex D.Lgs. 231/2001

- Art. 25-undecies, comma 2, lett. e)

Sanzioni pecuniarie 231

- 300 - 450 quote

Sanzioni interdittive 231

- Applicabili ex art. 9 D.Lgs. 231/2001
- Interdizione fino a 1 anno
- Interdizione definitiva se l'ente è stabilmente utilizzato per il reato

Nota

- Reato tipicamente d'impresa e di filiera
- Interesse/vantaggio frequente: risparmio costi di smaltimento, elusione controlli

MODIFICHE AL TESTO UNICO AMBIENTALE (TUA, D.LGS. 152/2006) E AL CODICE PENALE.

Art. 259-bis TUA - Aggravante d'impresa e interdittive alle persone fisiche

Contenuto della norma

- Aumento di 1/3 delle pene per i reati ex artt. 256, 256-bis e 259 TUA se commessi nell'ambito di un'impresa o attività organizzata.
- Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività organizzata risponde anche per omessa vigilanza sugli autori materiali riconducibili all'impresa.

Novità rilevante

- Per la prima volta, il TUA estende alle persone fisiche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, D.Lgs. 231/2001, finora applicabili solo agli enti.

Chi sono i destinatari delle interdittive (non chiunque)

- Titolare dell'impresa
 - Responsabile dell'attività organizzata
- Non i dipendenti, non gli operatori semplici, non l'autore materiale privo di poteri.

Tipologia di sanzioni interdittive applicabili

- Interdizione dall'esercizio dell'attività
- Sospensione o revoca di autorizzazioni/licenze
- Divieto di contrattare con la PA
- Esclusione da agevolazioni e finanziamenti
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi

(Sono le stesse interdittive previste per gli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.)

Criticità applicative

- Le interdittive sono pensate per gli enti → difficile adattarle a persone fisiche.
- Non è chiaro durata, modalità esecutive, criteri di immissione.
- Elevato rischio di incertezza applicativa e sovrapposizione con pene accessorie penali.

DL 116/2025 - Novità rilevanti in ambito D.Lgs. 231/2001

1. Estensione e rafforzamento dei reati-presupposto ambientali

- L'art. 6 del DL 116/2025 modifica l'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001.
- Inseriti e rimodulati i nuovi delitti del TUA:
 - art. 255-bis TUA (abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari)
 - art. 255-ter TUA (abbandono di rifiuti pericolosi)
 - art. 256 TUA (gestione non autorizzata, ora delitto)
 - art. 256-bis TUA (combustione illecita di rifiuti, aggravata)
 - art. 259 TUA (spedizione illegale di rifiuti, da contravvenzione a delitto)

→ Amplia in modo significativo l'area di rischio 231 ambientale.

2. Rilevanza della colpa e attenuazione delle sanzioni 231

- Con il nuovo art. 259-ter TUA:
 - i delitti ambientali possono essere commessi anche per colpa;
 - la responsabilità 231 resta configurabile.
- Art. 25-undecies, co. 2-bis D.Lgs. 231/2001:
 - in caso di reati colposi,
 - le sanzioni pecuniarie 231 sono ridotte da 1/3 a 2/3.

Principio confermato:

3. Inasprimento delle sanzioni per gli enti

- In caso di utilizzo stabile dell'ente per commettere reati ambientali:
 - interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (art. 16, co. 3, D.Lgs. 231).

4. Art. 259-bis TUA - Novità "di sistema"

- Aggravante penale (+1/3 pena) per reati ambientali commessi:
 - nell'ambito di un'impresa o attività organizzata.
- Per la prima volta le sanzioni interdittive ex art. 9 D.Lgs. 231/2001 si applicano anche alle persone fisiche (titolare o responsabile).

Contatti:

Avv. FILIPPO BAGLIONI
Componente dell'Albo Gestori ambientali – Sez.
Regionale Toscana

Senior Manager / Tax / MBA / P.hd. (c)
+39 345 0864007 - filippo.baglioni@bdo.it

BDO Advisory Services S.r.l.
Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

Audit | Advisory | Tax | Law

www.bdo.it

BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti e BDO Law S.r.l Sta, società tra avvocati. sono membri di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fanno parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti.

BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2023 BDO (Italia) - Tutti i diritti riservati.